



Organismo di Mediazione n. 1127 iscritto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs n. 28/2010

Pescara (PE), C.so Vittorio Emanuele II°, n. 406
segreteria@puntomediazione.it – puntomediazione@pec.it

tel. 085.2193603 / 327.4385071

www.puntomediazione.it

CODICE ETICO

Art. 1

(Principi)

1. Al presente Codice etico si applicano i principi del "Regolamento di procedura per la mediazione (ai sensi del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180)" che qui si intendono integralmente trascritte.

Art. 2

(Competenza)

1. Il mediatore accetta la nomina conferitagli solo quando si ritenga qualificato per affrontare le materie oggetto della controversia per la quale è stato designato.

Art. 3

(Professionalità)

- Il mediatore cura la propria formazione continua e lo specifico aggiornamento anche mediante la partecipazione almeno biennale ai corsi previsti all'art. 18, comma 2, lettera g), del decreto ministeriale.
- Il mediatore riserva agli affari trattati l'attenzione ed il tempo necessari, quali che siano la tipologia ed il valore delle controversie.

Art. 4

(Onorabilità)

1. Il mediatore non deve:

- a) aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Art. 5

(Indipendenza e imparzialità)

1. Il mediatore deve rifiutare la nomina ovvero interrompere lo svolgimento delle funzioni, dandone immediata informativa all'organismo e alle parti:
 - a) nel caso che una delle parti sia il coniuge, un parente o un affine in linea retta in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
 - b) nel caso che abbia o abbia avuto nei precedenti due anni con una delle parti rapporti di lavoro o di prestazione d'opera retribuita ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, l'imparzialità e/o neutralità;
 - c) nel caso ritenga per qualsiasi motivo di subire o di poter subire condizionamenti in ordine ad un neutrale svolgimento dell'incarico.
2. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.
3. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
4. Il mediatore deve comportarsi con lealtà nei confronti delle parti e valutare senza pregiudizio i fatti della controversia, esaminando con scrupolo gli argomenti prospettati dalle parti e gli atti del procedimento e interpretando le norme da applicare con obiettività; deve, in ogni momento, agire nei confronti delle parti in modo imparziale, utilizzando atteggiamenti opportuni per apparire come tale.
5. Il mediatore deve evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi.

Art. 6

(Riservatezza)

1. Il mediatore, così come chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e a tutte le informazioni acquisite durante il procedimento medesimo o comunque derivanti o relative alla mediazione, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta. Il mediatore è tenuto alla riservatezza anche se è stato interessato soltanto alla fase preliminare di individuazione del mediatore ma non è stato poi nominato.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
3. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione (per un triennio) e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento di mediazione, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro

documento proveniente dal mediatore o da chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione.

4. Restano comunque fermi nei confronti dell'Organismo e del mediatore tutti gli obblighi stabiliti da norme vigenti in ordine alla protezione dei dati personali, con riferimento a informazioni e dati di qualsiasi genere riguardanti le parti della mediazione o chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione.

Art. 7

(Segreto professionale)

1. Il mediatore non rilascerà deposizioni sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo.

Art. 8

(Pubblicizzazione dell'attività)

Il mediatore può rendere nota la propria attività, purché in modo professionale, veritiero ed eticamente corretto.

Art. 9

(Altri obblighi)

Il mediatore esegue personalmente la sua prestazione.

Il mediatore impiega, nei colloqui con le parti, un linguaggio semplice e generalmente comprensibile e deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo si fondi su un consenso informato.

Il mediatore formula le eventuali proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Il mediatore deve attivarsi affinché i terzi incaricati di collaborare nel procedimento si attengano ai principi.